



COMUNE DI CAMERI
PROVINCIA DI NOVARA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 18/07/2021

OGGETTO:

ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 36 AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I., PER L'ADEGUAMENTO AI CRITERI COMMERCIALI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 1 DEL 20/02/2020, AI SENSI DELLA D.C.R. N. 191-43016/2012 E PER IL RECEPIMENTO DELLA MODIFICA DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE APPROVATA CON D.C.C. N. 7 DEL 28/04/2021

Premesso che il Comune di Cameri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-22591 in data 6/10/1997;

richiamata:

- la propria deliberazione n. 58 del 18/12/2003 con la quale è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000 ed ai sensi delle indicazioni fornite dalle Direzioni pianificazione e Gestione Urbanistica nonché Tutela e Risanamento Ambientale della regione Piemonte, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/2008;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 23-14179 del 29/11/2004 con la quale veniva approvata la Variante Strutturale n. 5 al vigente P.R.G.C. di adeguamento del quadro del dissesto e della pericolosità idrogeologica, secondo la procedura individuata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002, condiviso dal Gruppo Interdisciplinare nell'incontro conclusivo svoltosi il 30/01/2003, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2010 di approvazione della Variante Strutturale n. 7 al PRG ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11/11/2013 di approvazione della variante strutturale n. 8 al PRG vigente di adeguamento al Rischio Incidente Rilevante;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09/09/2017 per l'approvazione della perimetrazione di centro abitato ai sensi dell'art. 12, comma 2, n. 5bis), della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2017 di approvazione della Variante Parziale n. 33 al PRGC vigente, con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/99 ad adeguare lo strumento urbanistico generale vigente ai criteri urbanistico-commerciali definiti dalla Regione Piemonte nell'allegato A della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, così come modificata dalla DCR n. 347- del 23/12/2003, dalla DCR n. 59-10831 del 24/03/2006 e dalla DCR 191-43016 del 20/11/2012;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/06/2018 di approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, della L.R. 19/1999, in conformità a Regolamento Edilizio Regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28/11/2017;

dato atto che il Comune di Cameri ha avviato un procedimento per addivenire all'approvazione di un Programma integrato di Riqualificazione Urbanistica (PIRU 1) in variante strutturale al

PRGC per il recupero della ex area Bossi S.r.l., per l'insediamento di nuove destinazioni residenziali e commerciali;

visto che, la Regione Piemonte – Settore Commercio, nell'ambito del procedimento di cui sopra, ha ritenuto che non fosse possibile, per la destinazione commerciale, individuare una Localizzazione commerciale urbana L1 in autoriconoscimento, come indicato nel procedimento sopra citato;

ritenuto pertanto di procedere alla modifica dei criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, al fine di individuare per l'area commerciale all'interno del PIRU, una Localizzazione urbana periferica non addensata L2 ed nel contempo, con l'occasione è stata modificata anche la perimetrazione dell'Addensamento A1, al fine di promuovere l'insediamento di nuove attività commerciali e di somministrazione in locali al momento non utilizzati;

vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 20/02/2020, assunta per l'approvazione della *“Variante ai Criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa”* e la seguente presa d'atto della Regione Piemonte – Settore Commercio e Terziario del 12/03/2020 prot. 0002845;

dato atto che lo stesso settore regionale, nell'ambito del procedimento di approvazione del PIRU 1, ha ricordato che al Comune che, per procedere con l'adeguamento di carattere generale del PRGC ai criteri commerciali modificati, è necessario provvedere con apposita successiva variante di adeguamento del PRGC;

visto che dall'aggiornamento dei Criteri di Programmazione Commerciale è emerso che:

- l'Addensamento Storico Rilevante A1, è stato limitatamente ampliato a nord, generando una continuità commerciale con l'area mercatale utilizzata anche come area a parcheggi, e a sud, includendo anche il lotto comprendente l'edificio dismesso dell'ex supermercato Coop e relativa area a parcheggio, prossima ad altre due aree a parcheggio in Via Mazzini e Via Roma;
- la Localizzazione Urbano Periferica non addensata L2 è stata individuata sulla ex area Bossi in Via Galileo Galilei angolo Via Michelona;
- non sono state apportate modifiche all'apparato normativo e non vengono apportate modifiche e/o integrazioni alle prescrizioni di carattere commerciale approvate in sede di adeguamento commerciale alla DCR 20/11/2012, n. 191-43016;

visto inoltre, che il Comune di Cameri con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2021 è stata approvata la modifica della fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 27, comma 6ter della L.R. 56/77 e s.m.i., previo parere favorevole dell'ASL NO – Servizio Sisp con nota in data 21/04/2021 prot. 7759;

atteso che sia l'approvazione dei nuovi criteri comunali in materia di commercio, sia la modifica della fascia di rispetto cimiteriale non hanno apportato modifiche agli azionamenti vigenti del PRGC;

intervenuta pertanto la necessità di procedere con l'adeguamento del PRG ai nuovi Criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa ed al recepimento della modifica della fascia di rispetto cimiteriale;

ritenuto di procedere, per entrambi i casi, all'adeguamento dello strumento di pianificazione territoriale comunale attraverso una variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto, gli effetti comportano rilevanza limitata al territorio comunale;

visti i contenuti complessivi della variante;

atteso che, la variante proposta presenta le seguenti condizioni:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
- non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
- non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive in misura superiore al 3% delle aree totali vigenti e previste;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;

visto quanto elencato sopra e visto il contenuto dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., atteso pertanto che la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale";

ritenuto di non procedere alla predisposizione di relazioni specifiche in merito agli aspetti geologici-tecnici ed alla compatibilità acustica in quanto la variante non prevede trasformazioni di aree agricole e/o modifiche di azzonamenti;

vista la proposta del progetto preliminare predisposta dall'arch. Roberta Gasparini, con studio a Vercelli in Via Pretti n. 5, in data luglio 2021, costituita da:

Relazione illustrativa_luglio 2021



File: [2021\(1\).07.15_VP36_Rel illustrativa_PP.pdf - Copia.p7m](#) (4225143 bytes)
Impronta SHA256: ced584fe997dd997e5e6aced19996e0054f2a8ddaa60abbe5df5d8db926afe0e
Riferimento temporale UTC: 2021-07-22T06:43:41Z (riferito alla data di annotazione 22 luglio 2021 ore 08:43:41)
 Registro HTML: <https://apps.dirittopratico.it/impronta/202107.html>

Tav. 1 illustrativa: Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C._Azzonamento delle aree urbanizzate.
 P.R.G. variante_scala 1:5.000_luglio 2021



File: [210628_VP36_Tav\(1\).1_5000_variante.pdf.p7m](#) (7229829 bytes)
Impronta SHA256: dbba2880e477eb58246e8078ba36814653c1fa23b25818643986765ae03b3332
Riferimento temporale UTC: 2021-07-22T06:43:42Z (riferito alla data di annotazione 22 luglio 2021 ore 08:43:42)
 Registro HTML: <https://apps.dirittopratico.it/impronta/202107.html>

Tav. 3.6: Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C._azzonamento delle aree urbanizzate_scala 1:2.000_luglio 2021



File: [210628_VP36_Tav\(1\).3.6_2000_variante.pdf.p7m](#) (3209691 bytes)
Impronta SHA256: d8f85bd4fe6246c128f98022cf986ef9fcac94556041a50abddcb1a25abbefba
Riferimento temporale UTC: 2021-07-22T06:43:40Z (riferito alla data di annotazione 22 luglio 2021 ore 08:43:40)
 Registro HTML: <https://apps.dirittopratico.it/impronta/202107.html>

Tav. 6: Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C._fasce di rispetto e vincoli_scala 1:10.000_luglio 2021



File: [210628_VP36_Tav\(1\).6_10000_variante.pdf.p7m](#) (7914563 bytes)
Impronta SHA256: 9c70a68243a395d79c26a8a8c804175f8a0b0802296eb49de5a1e7ceec6c81b8
Riferimento temporale UTC: 2021-07-22T06:43:44Z (riferito alla data di annotazione 22 luglio 2021 ore 08:43:44)
 Registro HTML: <https://apps.dirittopratico.it/impronta/202107.html>

Tav. 8: Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C._adeguamento P.R.G.C. alla D.C.R. 191-43016/2021. Programmazione urbanistica commerciale. Riconoscimento degli addensamenti A1 e A5 e delle localizzazioni L1 e L2_scala 1:5.000_luglio 2021



File: [210628_VP36_Tav\(1\).8_5000_variante.pdf.p7m](#) (6950982 bytes)
Impronta SHA256: e6d1a7ae23604f6142cfcc2315c25ebc04e84acaa93c70d494fc878a66fd8f9e
Riferimento temporale UTC: 2021-07-22T06:43:41Z (riferito alla data di annotazione 22 luglio 2021 ore 08:43:41)
Registro HTML: <https://apps.diritto pratico.it/impronta/202107.html>

dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., le varianti al PRG, assunte ai sensi del medesimo articolo, comma 5, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS;

visto:

- che il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- che le predette linee guida prescrivono all'organo tecnico comunale di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 25/09/2014 avente oggetto "D.LGS 152/2006 e L.R. 40/1998 – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale – Istituzione Organo Tecnico ed Ufficio Deposito”;

dato atto che ai sensi della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 è possibile attivare il procedimento integrato per l'approvazione della variante parziale al PRGC con la fase di verifica di assoggettabilità e la pubblicazione in “maniera contestuale”, come previsto dalla scheda “j.1.” allegata alla medesima deliberazione regionale;

visto a tal proposito il Documento tecnico preliminare predisposto dall'arch. Roberta Gasparini per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica in data luglio 2021, così costituito:

Verifica di assoggettabilità alla VAS – Documento preliminare_luglio 2021



File: [2021\(1\).07.15_VP36_Verifica VAS_PP.pdf - Copia.p7m](#) (8116963 bytes)
Impronta SHA256: 810ec6a0898b6616adab4a5940af5711a46ba764907d0fc1d8891ee6e73d8fd2
Riferimento temporale UTC: 2021-07-22T06:43:45Z (riferito alla data di annotazione 22 luglio 2021 ore 08:43:45)
Registro HTML: <https://apps.diritto pratico.it/impronta/202107.html>

ritenuto altresì, in assenza in organico di personale interno a cui conferire tale incarico con le specifiche caratteristiche necessarie per svolgere tale compito, di affidare l'incarico ad un professionista esterno in possesso di tale capacità professionale adeguata ad espletare le mansioni di Organo Tecnico Comunale con il compito di determinare se la suddetta proposta di variante parziale al PRGC, per gli argomenti trattati, debba essere assoggettata o no alla fase di Verifica Ambientale Strategica;

ritenuto, inoltre, vista la procedura eseguita di verifica di assoggettabilità, di aver ottemperato anche ai dispositivi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

dato atto che in data 3/10/2017 con DCR n. 233-35836 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul BURP n. 42, supplemento 1 del 19/10/2017 e che ai sensi dell'art. 143, comma 9, del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e, come specificato nell'art. 2, comma 4 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, a far data dall'approvazione del piano medesimo le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici e che, per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., tali disposizioni sono contenute all'interno del piano paesaggistico regionale, in particolare nelle norme di attuazione agli articoli 3 comma 9, 13 commi 11, 12 e

13, 14 comma 11, 15 commi 9 e 10, 16 commi 11, 12 e 13, 18 commi 7 e 8, 23 commi 8 e 9, 26 comma 4, 33 commi 5, 6, 13 e 19, 39 comma 9 e 46, commi 6, 7, 8 e 9, nonché nel *"Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte"*, all'interno della sezione *"prescrizioni specifiche"* presente nelle schede relative a ciascun bene;

atteso che il presente schema di deliberazione di Consiglio Comunale è stato pubblicato sul sito informatico del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013;

richiamata la L.R. 56/77 e s.m.i.;

richiamata la L.R. 52/2000 e s.m.i.;

richiamata la direttiva 42/2001/CE;

richiamato il D.Lgs 152/2006;

richiamata la D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008;

richiamato il D.Lgs n. 267/2000;

visti i pareri tecnici favorevoli del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia e dell'Area Vigilanza ed Ambiente in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

preso atto della relazione introduttiva dell'assessore, il Sindaco sospende la seduta e cede la parola all'arch. Margherita Testa, Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia per illustrare nel dettaglio i contenuti del punto in discussione;

a conclusione dell'intervento del tecnico il Sindaco dichiara riaperto il Consiglio Comunale;

disposto dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n.

Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

Su n. Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante Parziale n. 36 al PRGC, per l'adeguamento del PRG ai nuovi Criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa ed per il recepimento della modifica della fascia di rispetto cimiteriale predisposta dall'arch. Roberta Gasparini, con studio a Vercelli in Via Pretti n. 5, in data luglio 2021, costituita da:

Relazione illustrativa_luglio 2021



File: [2021\(1\).07.15_VP36_Rel illustrativa_PP.pdf - Copia.p7m](#) (4225143 bytes)
Impronta SHA256: ced584fe997dd997e5e6aced19996e0054f2a8ddaa60abbe5df5d8db926afe0e
Riferimento temporale UTC: 2021-07-22T06:43:41Z (riferito alla data di annotazione 22 luglio 2021 ore 08:43:41)
Registro HTML: <https://apps.dirittopratico.it/impronta/202107.html>

Tav. 1 illustrativa: Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C._Azzonamento delle aree urbanizzate. P.R.G. variante_scala 1:5.000_luglio 2021



File: [210628_VP36_Tav\(1\).1_5000_variante.pdf.p7m](#) (7229829 bytes)
Impronta SHA256: dbba2880e477eb58246e8078ba36814653c1fa23b25818643986765ae03b3332
Riferimento temporale UTC: 2021-07-22T06:43:42Z (riferito alla data di annotazione 22 luglio 2021 ore 08:43:42)
Registro HTML: <https://apps.diritto pratico.it/impronta/202107.html>

Tav. 3.6: Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C._azzonamento delle aree urbanizzate_scala 1:2.000_luglio 2021



File: [210628_VP36_Tav\(1\).3.6_2000_variante.pdf.p7m](#) (3209691 bytes)
Impronta SHA256: d8f85bd4fe6246c128f98022cf986ef9fcac94556041a50abddcb1a25abbefba
Riferimento temporale UTC: 2021-07-22T06:43:40Z (riferito alla data di annotazione 22 luglio 2021 ore 08:43:40)
Registro HTML: <https://apps.diritto pratico.it/impronta/202107.html>

Tav. 6: Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C._ fasce di rispetto e vincoli_scala 1:10.000_luglio 2021



File: [210628_VP36_Tav\(1\).6_10000_variante.pdf.p7m](#) (7914563 bytes)
Impronta SHA256: 9c70a68243a395d79c26a8a8c804175f8a0b0802296eb49de5a1e7ceec6c81b8
Riferimento temporale UTC: 2021-07-22T06:43:44Z (riferito alla data di annotazione 22 luglio 2021 ore 08:43:44)
Registro HTML: <https://apps.diritto pratico.it/impronta/202107.html>

Tav. 8: Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C._adeguamento P.R.G.C. alla D.C.R. 191-43016/2021. Programmazione urbanistica commerciale. Riconoscimento degli addensamenti A1 e A5 e delle localizzazioni L1 e L2_scala 1:5.000_luglio 2021



File: [210628_VP36_Tav\(1\).8_5000_variante.pdf.p7m](#) (6950982 bytes)
Impronta SHA256: e6d1a7ae23604f6142cfcc2315c25ebc04e84acaa93c70d494fc878a66fd8f9e
Riferimento temporale UTC: 2021-07-22T06:43:41Z (riferito alla data di annotazione 22 luglio 2021 ore 08:43:41)
Registro HTML: <https://apps.diritto pratico.it/impronta/202107.html>

2. di adottare anche il Documento tecnico preliminare, a firma dell'arch. Roberta Gasparini in data luglio 2021, necessario per avviare la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, così costituito:

Verifica di assoggettabilità alla VAS – Documento preliminare_luglio 2021



File: [2021\(1\).07.15_VP36_Verifica_VAS_PP.pdf - Copia.p7m](#) (8116963 bytes)
Impronta SHA256: 810ec6a0898b6616adab4a5940af5711a46ba764907d0fc1d8891ee6e73d8fd2
Riferimento temporale UTC: 2021-07-22T06:43:45Z (riferito alla data di annotazione 22 luglio 2021 ore 08:43:45)
Registro HTML: <https://apps.diritto pratico.it/impronta/202107.html>

3. di dare atto ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e successive modifiche, la Variante presenta le seguenti condizioni:
 - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
 - b) non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;
 - d) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
 - e) non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive;
 - f) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente in misura superiore al 3% delle aree totali vigenti e previste;

g) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;
e che pertanto la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale";

4. di dichiarare che non viene allegato il prospetto numerico previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 in quanto non è prevista alcuna variazione della capacità insediativa residenziale;
5. di disporre che la presente deliberazione, sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS, venga pubblicata sul sito informatico del Comune di Cameri ed all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di trenta giorni consecutivi e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione è possibile per chiunque formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante;
6. di comunicare l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti ai soggetti competenti in materia ambientale che entro sessanta giorni esprimono il parere di competenza;
7. di disporre che l'autorità Comunale competente per la VAS emetterà il parere motivato entro 90 giorni dal termine delle consultazioni;
8. di dare atto che, vista la procedura in corso di assoggettabilità della variante alla VAS, il Comune sta ottemperando anche al dispositivo dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
9. di dare atto che le previsioni di pianificazione di tale variante non interferiscono con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante presenti sul territorio comunale;
10. di dare atto che la variante adottata con il presente provvedimento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni, nello specifico alle norme cogenti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 3/10/2017, n. 233-35836;
11. di approvare a tale riguardo, l'apposita scheda che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
12. di inviare, per il seguito di competenza, la presente deliberazione ed i relativi allegati alla Provincia di Novara al fine di ottenere il parere sulla compatibilità della variante parziale con il Piano Territoriale Provinciale e i progetti sovracomunali approvati, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della deliberazione di adozione ed agli Enti competenti in materia ambientale per l'espressione del proprio parere di competenza.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli n.

Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

Su n. Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.